



# CODICE INTERNO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo Istituto Comprensivo di Castelleone (CR)

*Approvato dal Collegio dei docenti del \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_*

*Approvato dal Consiglio di istituto del \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_*

ALLEGATO AL PTOF 2025/28

## BULLISMO E CYBERBULLISMO

### Definizione di bullismo

Il **bullismo** è un “atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi”.

Dalla definizione è possibile ricavare le caratteristiche essenziali per identificare un comportamento aggressivo come atto di bullismo, distinguendolo da altri episodi di aggressione.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- intenzionalità: le azioni del bullo mirano deliberatamente e intenzionalmente a danneggiare la vittima;
- ripetizione: i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- squilibrio di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi

Le tipologie degli atti di bullismo possono essere:



- fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti, estorsioni e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
- indiretto: attacchi nascosti finalizzati all' esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Per singoli episodi di prepotenza, del tutto occasionali, non si parla di bullismo. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento e vanno sanzionati secondo l' apposito Regolamento d' Istituto.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- il bullo è colui/colei che compie l' atto di prepotenza e/o di aggressione;
- la vittima è colui/colei che subisce;
- i sostenitori del bullo sono coloro che non prendono l' iniziativa, ma si uniscono all' azione aggressiva sostenendola attivamente con incitamenti, risolini e via di seguito;
- gli spettatori passivi sono coloro che non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come agire;
- i difensori della vittima sono coloro che capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

### *Che cosa non è bullismo*

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi, atti persecutori e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d' ufficio, gli operatori scolastici hanno l' obbligo di effettuare la denuncia all' Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l' individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.



## Definizione di cyberbullismo

Il **cyberbullismo** è definito come “un’ azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi”.

Il cyberbullismo presenta sia elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (Intenzionalità; Ripetizione; Squilibrio di potere) sia elementi di novità, quali:

- utilizzo dei mezzi elettronici come veicolo delle aggressioni;
- anonimato (presunto) e difficile reperibilità: l’ identità del cyberbullo è nascosta, ad esempio attraverso l’ utilizzo di uno pseudonimo, ma è in realtà comunque rintracciabile;
- conseguente deresponsabilizzazione: chi agisce o sostiene l’ aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta agendo;
- indebolimento delle norme etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- tendenza al disimpegno morale:

propensione a giustificare comunque il proprio comportamento attraverso la ridefinizione della condotta riprovevole (“Ho agito così per difendere un amico”), la ridefinizione della responsabilità personale (“Lo fanno tutti”), la ridefinizione delle conseguenze dell’ azione riprovevole (“Non è successo niente, cosa vuoi che sia”), la deumanizzazione della vittima (“E’ colpa sua”).

- assenza di limiti spazio-temporali: la vittima può subire l’ attacco del cyberbullo in ogni luogo e in ogni momento della giornata;
- pubblico più vasto: un commento, un’ immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone;
- permanenza nel tempo: il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
- rapida diffusione delle informazioni tramite il contesto pubblico.

## Il cyberbullismo può manifestarsi in diverse forme:

- scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;
- esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;



- impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, ecc.

I casi più frequenti:

- litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet;
- registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog o una qualsiasi piattaforma internet;
- invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro per cui la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osè e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

### *Cosa rientra nel cyberbullismo*

Rientrano nel cyberbullismo:

- Flaming: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico.



Ministero dell'istruzione e del merito  
Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone

Viale Santuario, 11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 037458147  
C.F. 92006670191 - C.M. CRIC804002 - Codice univoco: UFZPP9  
Email: - [cric804002@istruzione.it](mailto:cric804002@istruzione.it) - [cric804002@pcc.istruzione.it](mailto:cric804002@pcc.istruzione.it)



Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

- Denigration: distribuzione, all' interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un' identità fittizia con il nome di un' altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, a un' altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell' identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l' accesso alla propria mail o al proprio account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell' account.
- Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell' intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.
- Exclusion: consiste nell' escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L' esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all' interno della cerchia di amici.
- Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell' invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.
- Happy slapping: cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel sexting), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o "sgarbo". Spesso i cyberstalker inseriscono oltre al



Ministero dell'istruzione e del merito  
Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone

Viale Santuario, 11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 037458147  
C.F. 92006670191 - C.M. CRIC804002 - Codice univoco: UFZPP9  
Email: - [cric804002@istruzione.it](mailto:cric804002@istruzione.it) - [cric804002@pcc.istruzione.it](mailto:cric804002@pcc.istruzione.it)



filmato imbarazzante della vittima anche il numero di telefono accompagnato dall' invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

**Tabella sinottica: "Bullismo, agito a scuola e cyberbullismo: principali differenze"**

Il cyberbullismo rispetto al bullismo, agito nel contesto scolastico, presenta differenti caratteristiche:

Bullismo agito a scuola	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell' Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte a un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l' orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell' atto dell' azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni





Tendenza a sottrarsi dalle proprie responsabilità

Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

Differenze tra bullismo e cyberbullismo.

Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

### **Bullismo e cyberbullismo: quali reati?**

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c. p.), diverse norme di legge nel codice civile e nel codice penale puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Circa le condotte dei cyberbulli, si specifica che non esiste un reato specifico, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- la minaccia (art. 612 c. p.);
- la violenza privata (art. 610 c. p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.); la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.);
- molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.);
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c. p.);
- le lesioni (art. 582 c. p.);
- l'ingiuria (art. 594 c. p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c. c.);



Ministero dell'istruzione e del merito  
Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone

Viale Santuario, 11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 037458147  
C.F. 92006670191 - C.M. CRIC804002 - Codice univoco: UFZPP9  
Email: - [cric804002@istruzione.it](mailto:cric804002@istruzione.it) - [cric804002@pcc.istruzione.it](mailto:cric804002@pcc.istruzione.it)



➤ la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c. c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato la presa in carico ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

### **Responsabilità delle diverse figure**

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità:

➤ **Responsabilità del bullo minorenne:** in merito alla responsabilità del bullo minorenne è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, tuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra





Ministero dell'istruzione e del merito  
Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone

Viale Santuario, 11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 037458147  
C.F. 92006670191 - C.M. CRIC804002 - Codice univoco: UFZPP9  
Email: - [cric804002@istruzione.it](mailto:cric804002@istruzione.it) - [cric804002@pcc.istruzione.it](mailto:cric804002@pcc.istruzione.it)



i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l' ammonimento del Questore per l' ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenni (ma solo nei casi tipizzati dall' art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L' ammonimento questorile richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d' ufficio il processo penale e aggravata la pena. Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l' attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violenta".

- **Responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"** : il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un' ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell' autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l' evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell' autore materiale. La solidarietà sancita dall' art. 2055 c. c. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere



solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.

- **Responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo"** : sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa", quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni. Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione a una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta. Stricto jure gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Tuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.
- **Responsabilità dei genitori**: responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la culpa in educando per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione. Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.
- **Responsabilità degli operatori nella scuola (Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici)**: responsabilità civile per culpa in vigilando. Si ricorda che l'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della



Ministero dell'istruzione e del merito  
Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone

Viale Santuario, 11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 037458147  
C.F. 92006670191 - C.M. CRIC804002 - Codice univoco: UFZPP9  
Email: - [cric804002@istruzione.it](mailto:cric804002@istruzione.it) - [cric804002@pcc.istruzione.it](mailto:cric804002@pcc.istruzione.it)



scuola sono civilmente responsabili di culpa in vigilando. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la culpa in educando e la culpa in vigilando, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà ipso facto adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

- **Responsabilità del Dirigente scolastico:** responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa: nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.
- **Responsabilità dei docenti:** responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico



Ministero dell'istruzione e del merito  
Istituto Comprensivo "P. Sentati" di Castelleone

Viale Santuario, 11 - 26012 Castelleone (CR) - tel. 037458147  
C.F. 92006670191 - C.M. CRIC804002 - Codice univoco: UFZPP9  
Email: - [cric804002@istruzione.it](mailto:cric804002@istruzione.it) - [cric804002@pcc.istruzione.it](mailto:cric804002@pcc.istruzione.it)



Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest' ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell' ipotesi che incorra in procedimento disciplinare

## IL TEAM DELLE EMERGENZE

All' interno della scuola è stato attivato un gruppo o team per la gestione delle emergenze, costituito da persone formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il **team antibullismo e per l' emergenza** è costituito da:

- Dott.ssa Vita Luigia Dirigente Scolastico
- Prof.ssa Fontanini Miriam Referente bullismo-cyberbullismo- Scuola secondaria primo grado
- Maestra Anatriello Marianna Scuola Primaria
- Prof.ssa Guerini Rocco Luisa scuola secondaria di secondo grado
- Psicopedagoga con incarico presso l' istituto scolastico

Il team antibullismo si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico al fine di:

- prendere in carico e valutare il caso;
- decidere in merito alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza;
- implementare alcuni interventi;
- monitorare l' andamento del caso nel tempo;
- operare in stretta connessione con i servizi del territorio nella gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo più gravi.

## AZIONI DI PREVENZIONE E FORMAZIONE

Gli interventi di prevenzione sono fondamentali per creare una scuola attenta ai bisogni di tutti gli studenti, per ridurre il rischio e per modificare i meccanismi che innescano atti di bullismo e cyberbullismo.

Per quanto riguarda le azioni di prevenzione, queste si distinguono in:

- **prevenzione universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la comunità scolastica (studenti, genitori, docenti, personale ATA) attraverso incontri di formazione/informazione e/o progetti specifici;
- **prevenzione selettiva**, le cui azioni si rivolgono a un gruppo di alunni a rischio, per condizioni di disagio o perché presente già una prima manifestazione del fenomeno;
- **prevenzione indicata**, le cui azioni si rivolgono agli alunni in cui il problema è già presente e in stato avanzato.

L' Istituto si impegna, pertanto, a porre in essere iniziative ed eventi rivolti al personale della scuola, alle famiglie e agli studenti, così articolate:

- presentazione e condivisione del Protocollo/Codice;

- organizzazione di momenti di formazione/informazione del personale scolastico sul tema del bullismo e del cyberbullismo;
- azioni formative e informative per i genitori;
- 
- organizzazione e fruizione di materiale, dedicato ai docenti ed ai genitori, sul tema del bullismo e cyberbullismo, attraverso la creazione di una dedicata sezione web sul sito scolastico;
- organizzazione di percorsi di formazione/informazione per gli alunni dell' Istituto, con l' ausilio di esperti esterni o di docenti interni opportunamente formati;
- organizzazione di eventi e momenti di riflessione in occasione della “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” ;
- organizzazione per la partecipazione all' evento in diretta streaming del Safer Internet Day – Giornata mondiale per la sicurezza in rete.
- incontri con le Forze dell' Ordine del territorio e le agenzie del territorio mirati a promuovere l' uso consapevole di Internet e i diritti/doveri connessi all' utilizzo delle tecnologie informatiche e alla sicurezza online;
- costante vigilanza da parte di tutto il personale scolastico per bloccare sul nascere episodi di prepotenza e per rilevare stati di malessere personale o relazioni problematiche (Allegato 1);
- osservazione sistematica dei singoli alunni, con particolare attenzione sia dei potenziali prepotenti che delle potenziali vittime;
- monitoraggio del fenomeno anche attraverso la somministrazione nelle classi l' del questionario di rilevazione sul tema della prepotenza agita e subita;
- promozione di una buona e attiva collaborazione tra Scuola e Famiglie;
- organizzazione di colloqui con i genitori degli alunni a rischio, per mettere in luce i punti di debolezza e lavorare al più presto sui punti di forza, anche in collaborazione con il Referente;
- progetti e unità di apprendimento in verticale (Ed. Civica);
- potenziamento delle competenze emotive, sociali, relazionali, attraverso stimoli culturali inseriti all' interno di progetti e unità di apprendimento in verticale (Ed. Civica) (letture, film, video, rappresentazioni teatrali ecc.);
- eventuale partecipazione delle classi a concorsi sul tema del bullismo e cyberbullismo;
- utilizzo delle tecniche di apprendimento cooperativo e di educazione fra pari, ogni qualvolta l' argomento lo permetta;



- adesione al Progetto “Generazioni Connesse” [www. generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it), con lo scopo di fornire strumenti didattici di immediato utilizzo e attività di formazione rivolta a insegnanti, genitori e alunni;
- utilizzo dello “Spazio Ascolto”, attivo nell’ istituto scolastico;
- attivazione al bisogno del protocollo d’ intesa con la Prefettura di Cremona “Scuola spazio di legalità”, art. 6;
- partecipazione del personale docente dell’ istituto al monitoraggio predisposto dall’ Università di Firenze – Piattaforma ELISA, quale momento di rilevazione e riflessione delle azioni legate ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (a.s. 2022-2023); successiva restituzione report (prot. 5195 del 6/12/23);
- in fieri l’ elaborazione della Policy in collaborazione con ATS Valpadana ( “La salute: progettare in rete” ).

#### PREVENZIONE INDICATA: PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI PRESUNTO

##### EPISODIO DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

In caso di presunto episodio di bullismo e di cyberbullismo verranno messe in atto le procedure riportate nel seguente grafico:

#### SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
PRIMA SEGNALAZIONE	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola	Alunno vittima Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA
VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL CASO	Raccogliere informazioni e testimonianze sull’ accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Dirigente scolastico Team antibullismo e per l’ emergenza Docenti di classe

SCELTA DELL' INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	Dirigente Scolastico Team per l' emergenza Alunni coinvolti Genitori degli alunni coinvolti Consiglio di classe
MONITORAGGIO	Monitorare l' efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team antibullismo e per l' emergenza Docenti di classe

## 1^ FASE: PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo;
- fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti;
- attivare un processo di presa in carico di una situazione che necessita di approfondimento.

La segnalazione può essere fatta da studenti, genitori, docenti e personale ATA attraverso la compilazione di apposito modulo (allegato 1) predisposto dal team.

**Modalità di reperimento dei moduli (Allegato 2) e invio o consegna**

CHI	DOVE	A CHI
Alunni	In classe, on line	Dirigente scolastico o referente o coordinatore di classe

Genitori	on line - a scuola	Inviare on line Consegnare brevi manu al responsabile di plesso o al referente
Docenti e personale Ata	on line - a scuola -	Inviare on line Consegnare brevi manu al responsabile di plesso o al referente

## 2^FASE: VALUTAZIONE APPROFONDIRITA DEL CASO

Ricevuta la prima segnalazione, il Team antibullismo e per l' emergenza informa il Dirigente e/o il collaboratore e procede immediatamente all' analisi e alla valutazione del caso, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti del Consiglio di Classe.

Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull' accaduto per capire la tipologia e la gravità dei fatti così da avere il maggior numero di elementi per definire l' intervento/gli interventi da attuare nella fase successiva.

Più dettagliatamente, la valutazione approfondita ha lo scopo di:

- avere informazioni sull' accaduto;
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori)
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Avviene attraverso **colloqui** approfonditi con tutti gli **attori direttamente e indirettamente coinvolti**:

- chi ha fatto la segnalazione,
- la vittima,
- i compagni testimoni,
- gli insegnanti di classe,

- i genitori,
- il bullo.

In particolare, il colloquio con la vittima ha lo scopo di accogliere la sua sofferenza, valutandone il livello, e raccogliere informazioni sull' accaduto, mentre quello i compagni testimoni a capire cosa è successo e a responsabilizzarli per un sostegno alla vittima.

Il Team tenterà di ricostruire l' accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità) e, una volta raccolte le testimonianze, procederà alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si interverrà in maniera specifica; qualora, invece, i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Team proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente.

Il team agisce prevalentemente all' interno dell' orario scolastico e comunque **entro 2 giorni dalla prima segnalazione** di un episodio di presunto bullismo/cyberbullismo.

### 3^ FASE DECISIONE

- Quando la **valutazione approfondita** evidenzia un **“livello di rischio di bullismo/cyber bullismo e vittimizzazione”** (indicato come **“codice verde”**) significa che le prepotenze non hanno assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va monitorata con interventi preventivi nella classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione.
- Quando la **valutazione approfondita** evidenzia un **“livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione”** (indicato come **“codice giallo”**) significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti.
- Quando la **valutazione approfondita** evidenzia un **“livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione”** (indicato come **“codice rosso ”**) significa che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio.

### 3^ FASE: SCELTA DELL' INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

Tale fase si caratterizza per la scelta della tipologia di intervento da mettere in atto in base al livello di priorità emerso in fase di valutazione.

I fattori che guideranno la scelta dell' intervento saranno:

- la gravità della situazione emersa al termine della valutazione approfondita;

- le risorse disponibili all' interno della scuola.

Il D.S. ed il Team per l'emergenza, una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, coinvolgeranno le risorse utili alla realizzazione dell' intervento/ degli interventi (es. i docenti della classe per l'intervento educativo con la classe).

### **I possibili interventi da mettere in atto e le figure di supporto:**

approccio con la classe - Docenti di classe

Interventi individuali - Psicologo scolastico - Docenti di classe

Gestione della relazione - Psicologo scolastico- Docenti di classe

Coinvolgere la famiglia -Dirigente Scolastico

### **APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE**

L' obiettivo principale è quello di sensibilizzare e responsabilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo con un approccio educativo, al fine di aumentare la consapevolezza relativa alle emozioni e alle conseguenze per la vittima, al ruolo di supporto e di difesa che i compagni possono agire per il benessere della vittima stessa. Tale approccio consente di intervenire senza affrontare direttamente l' accaduto con la classe ma in maniera indiretta.

L' intervento sarà condotto dagli insegnanti della classe con l' eventuale ausilio, se necessario, del team per le emergenze/referenti sia nella fase progettuale che, se necessario, in quella operativa.

Tale approccio è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo classe è coinvolto nell' accaduto;
- il livello di sofferenza della vittima non è molto elevato;
- nella classe sono presenti alunni potenzialmente in grado di supportare la vittima.

Le tipologie di intervento, gli stimoli e le tecniche da poter utilizzare in classe sono descritti di seguito:

Incontri di sensibilizzazione - Percorsi culturali (letture, film, narrativa, cronaca, rappresentazioni teatrali...)- Attività curriculari sulla tematica - interventi di potenziamento delle competenze emotive ed empatiche - costruire le regole.

### **INTERVENTO INDIVIDUALE**

*L' intervento individuale, rivolto tanto alla vittima quanto al bullo, generalmente viene messo in atto di fronte ad un livello sistematico (codice giallo) o di urgenza (codice rosso) e viene attuato da persone con competenze specifiche:*

- *psicologo della scuola;*
- *insegnante con competenze trasversali.*

**Interventi individuali con il bullo: gli strumenti**

- Colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: responsabilizzare il bullo verso il proprio comportamento, individuare strategie e comportamenti alternativi, capire quali soluzioni potrebbero essere adottate con l'obiettivo di riparare il danno fatto nei confronti della vittima.
- Approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi. Prevede la definizione e comunicazione delle regole sull'accettabilità o meno di un comportamento e sulle relative conseguenze.
- Interventi psico-educativi operati da uno specialista (psicologo).

L'intervento individuale con il bullo **ha la funzione** di dare un supporto affinché il bullo

- si preoccupi delle conseguenze delle proprie azioni;
- rispetti i diritti dell'altro;
- controlli la propria rabbia ed impulsività;
- potenzi le competenze emotive e le abilità empatiche;
- trovi modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari ed affermarsi nel gruppo.

**Interventi individuali con la vittima: gli strumenti**

- colloqui di supporto psicologico ed emotivo: supportare la vittima nell'essere più assertiva e nel farsi rispettare, nello sviluppare fiducia in sé e negli altri, nel credere che il bullismo possa essere risolto.
- Interventi psico-educativi operati da uno specialista (psicologo).

L'intervento individuale **ha la funzione** di dare un supporto alla vittima al fine di

- essere più assertivi;
- regolare le emozioni negative (vergogna, senso di colpa, paura);
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- credere che il bullismo possa essere risolto.

### GESTIONE DELLA RELAZIONE

È un intervento rivolto a far comprendere ai ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo cosa è successo, a responsabilizzare e creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione tra bullo e vittima. E' messo in atto principalmente da un esperto (psicologo o psicopedagogo).

La gestione della relazione prevede due metodi:

- il metodo dell'interesse condiviso permette la ricerca di una soluzione al problema del bullo e della vittima attraverso una serie di colloqui con le parti coinvolte, dapprima individualmente e successivamente insieme;



- la mediazione, invece, prevede di invitare gli studenti che sono in conflitto, bulli e vittime, a prendere parte ad un colloquio con un mediatore ed ha il fine di aiutarli a trovare una soluzione al conflitto.

### **Coinvolgimento della famiglia**

Come specificato nell' art. 5 della Legge 71/2017 "Salvo il fatto costituisca reato, ....., il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguatamente azioni di carattere educativo".

Quando la valutazione approfondita del Team per le emergenze evidenzia in maniera inequivocabile un livello sistematico oppure un livello di urgenza di bullismo/cyber bullismo e vittimizzazione, il Dirigente Scolastico necessariamente e tempestivamente attiva un coinvolgimento della famiglia.

L' intervento sarà condotto dal Dirigente Scolastico allo scopo di:

- scambiarsi informazioni sull' accaduto,
- chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell' intervento da attuare;
- chiedere di monitorare i cambiamenti nel figlio/a nel tempo per valutare l' efficacia dell' intervento.

### **Supporto intensivo a lungo termine e di rete**

Il supporto intensivo a lungo termine consiste nel richiedere, in accordo con le famiglie e il Dirigente Scolastico, un supporto esterno alla scuola (Servizi Sanitari Territoriali, Servizi sociali, ospedali, Pronto Soccorso, Polizia Postale, Carabinieri) in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato qualora:

- gli atti subiti siano di una gravità elevata;
- la sofferenza della vittima sia molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo possono commettere reati che vanno segnalati alle autorità competenti.

Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: molestia (art.660 cp), diffamazione (art.595 cp), minaccia (art.612 cp), estorsione (art.629 cp), percosse (art.581 cp) e/o lesioni (art.582 cp), istigazione al suicidio (art.580 cp), violenza sessuale di gruppo (art.609 cp), detenzione di materiale pornografico (art.600 quater cp), atti persecutori (art.612 bis cp), sostituzione di persona (art.494 cp).

Per le situazioni gravi sarà attivato il Protocollo "Scuola spazio di legalità" con la Prefettura di Cremona.

4^ FASE: MONITORAGGIO

Il monitoraggio è una fase importante nella gestione del caso in quanto permette al Team per la gestione delle Emergenze di valutare l'efficacia dell'intervento attuato e di predisporre ulteriori azioni educative necessarie. Viene effettuato a breve termine (per esempio, una settimana dopo), per capire se la situazione è migliorata o se sono necessarie azioni aggiuntive, e a lungo termine (per esempio un mese dopo), per verificare se il cambiamento ottenuto a seguito dell'intervento si mantiene nel tempo.

Il presente progetto è adottato partendo dal materiale messo a disposizione dalla Piattaforma ELISA, progetto di formazione e learning nato dalla collaborazione tra MIUR - Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze.

Il Codice costituisce parte integrante del:

- Regolamento d'Istituto,
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa per quanto riguarda la formazione dei docenti e i progetti e/o incontri di informazione per gli studenti, personale ATA e famiglie;
- Patto di Corresponsabilità Educativa.

## **Allegato 2**

### **Scheda di prima segnalazione di caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo**

Nome di chi compila la segnalazione:

Data: .

**1. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:**

- La vittima
- Un compagno della vittima
- Madre/Padre/Tutore della vittima
- Insegnante
- Altro

**2. Vittima (presunta)**

Nome Classe\_\_\_\_\_ Altre vittime Classe\_\_\_\_\_ Altre vittime Classe\_\_\_\_\_

**3. Bullo o bulli (presunti)**

Nome Classe\_\_\_\_\_ Nome Classe\_\_\_\_\_ Nome Classe\_\_\_\_\_

**4. Descrizione breve del problema presentato** (dare esempi concreti degli episodi di prepotenza).

---

## 5. **Quante volte sono successi gli episodi?**

---

## 6. **Dove sono successi gli episodi**

---

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle seguenti normative:

- artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- artt. 2043, 2047, 2048 Codice Civile;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” ;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’ attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali” ;

- Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- Legge n.71/2017 “Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” come aggiornata dalla L. 70/24;
- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13 gennaio 2021
- NOTA MIM 121 del 20/01/2025